

Legge Regionale 3 dicembre 2004, n. 9

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 11 maggio 2004, n. 6 (Legge finanziaria 2004), alla legge regionale 9 giugno 1999, n. 24 (Istituzione dell'Ente Foreste), variazioni di bilancio e disposizioni varie

Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Regione promulga la seguente legge

Art. 1

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale n. 6 del 2004

1. Nella legge regionale 11 maggio 2004, n. 6, sono introdotte le seguenti modifiche ed integrazioni:

a) nell'articolo 1 sono introdotte le seguenti modifiche:

- dopo il comma 8 è inserito il seguente:

"8 bis. I mutui ed i prestiti obbligazionari di cui ai commi 1 e 8 possono essere stipulati per una durata massima di ammortamento di trent'anni. La Giunta regionale, con propria delibera, stabilisce i criteri di contrazione e di emissione, anche con specifico riferimento alla scelta tra tasso fisso e variabile, nonché il tasso massimo da corrispondere, che comunque deve essere tale da garantire l'economicità dell'operazione rispetto a quella eventualmente realizzabile con la Cassa depositi e prestiti.";

- nel comma 10, gli importi di cui alle lettere a) e b) riferiti all'anno 2004, sono sostituiti dai seguenti:

- "2004 euro 0 (UPB S03.006 - Cap. 03030)";

- "2004 euro 22.372.000 (UPB S03.007 - Cap. 03035)";

conseguentemente sono modificati gli importi di cui alla tabella A) per l'anno 2004 che passa da euro 4.485.000 a 0, ed alle voci 2 e 3 della tabella B) per l'anno 2004 che passano rispettivamente da euro 3.002.000 a 0 e da euro 23.000.000 a 0;

b) nell'articolo 4, dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:

"1 bis. E' autorizzata, nell'anno 2004, la spesa di euro 500.000 per la realizzazione di interventi sulla diga di Monte Crispu (UPB S08.093 - Cap.

08375).

1 ter. Per l'avvio delle attività di progettazione degli interventi in materia di difesa del suolo di cui all'Accordo di Programma Quadro sottoscritto in data 31 marzo 2004, è autorizzata, nell'anno 2004, quale anticipazione delle assegnazioni statali, la spesa di euro 500.000 (UPB S08.062).

1 quater. È autorizzata, nell'anno 2004, la spesa di euro 400.000 per la realizzazione di interventi nei porti (UPB S08.071).";

c) nell'articolo 6, dopo il comma 2, è inserito il seguente:

"2 bis. Per le finalità di cui all'articolo 6, comma 6, della legge regionale 17 dicembre 2003, n. 13, è autorizzata, nell'anno 2004, la spesa di euro 500.000 (UPB S06.053 - Cap. 06261).";

d) il comma 6 dell'articolo 7 è sostituito dal seguente:

"6. Al fine di definire le procedure di liquidazione della SIPAS S.p.A., la stessa è autorizzata ad incassare le disponibilità sussistenti sui Fondi Speciali "Fondo di dotazione da utilizzare quale anticipazione degli stanziamenti che l'AIMA potrà destinare alla Sardegna per l'ammasso delle carni" e "Fondo speciale per favorire l'accesso al credito delle aziende industriali agroalimentari ammesse al godimento dei contributi CISE", complessivamente ammontanti a euro 2.037.775,33, quale acconto sul pagamento del debito della Regione sarda verso la stessa SIPAS , pari, a tutto il 31 ottobre 2003, a euro 7.822.000, rinveniente dalla gestione degli impianti di Arborea e Thiesi. Per le stesse finalità è autorizzata, nel corso del 2004, la spesa di euro 507.000 (UPB S09.046 - Cap. 09118).";

e) nell'articolo 12 sono introdotte le seguenti modifiche:

- dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1 bis. Al comma 3 dell'articolo 5 della legge regionale 24 aprile 2001, n. 6, relativo alla realizzazione di un programma straordinario di edilizia scolastica, è introdotta la seguente lettera:

"d) alle spese di realizzazione e funzionamento a regime dell'articolazione regionale dell'Anagrafe nazionale dell'edilizia scolastica"";

- dopo il comma 6 è inserito il seguente:

" 6 bis. In deroga a quanto stabilito dal comma 5 dell'articolo 14, della legge regionale 29 aprile 2003, n. 3, il contributo da erogare alla Fondazione Teatro Lirico di Cagliari per l'anno 2004 resta determinato nello stanziamento iscritto in

bilancio per lo stesso anno.";

f) nell'articolo 14 sono introdotte le seguenti modifiche:

- dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

"1 bis. Per le finalità di cui all'articolo 15, comma 2, della legge regionale 29 aprile 2003, n. 3, relativamente alla copertura del disavanzo sanitario dell'anno 2003, è autorizzata la spesa di euro 148.969.000 per l'anno 2004 (UPB S12.028 - Cap. 12111).

1 ter. Per le finalità di cui all'articolo 15, comma 15, della legge regionale n. 3 del 2003, è autorizzata, nell'anno 2004, la spesa di euro 1.500.000 (UPB S12.023 - Cap. 12012).

1 quater. Il comma 6 dell'articolo 1 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 12 è sostituito dal seguente:

"6. Nella convenzione sono altresì indicati i termini temporali assegnati a ciascuna fase dell'attività istruttoria nonché le sanzioni pecuniarie per il loro mancato rispetto a carico del soggetto convenzionato. L'istruttoria non potrà superare, nel suo complesso, un periodo temporale di sei mesi non includendo nello stesso il periodo temporale necessario per gli accertamenti di cui agli articoli 2 e 3".

- il comma 13 è sostituito dal seguente:

"13. Le provvidenze previste dalla legge regionale 25 novembre 2003, n. 27 e successive modificazioni e integrazioni sono estese ai cittadini residenti in Sardegna affetti da neoplasia maligna. Le spese previste per l'attuazione del presente comma sono valutate in euro